

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO  
UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PARTE I  
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI**

**Capitolo I  
Iscrizione e tesseramento**

**Articolo 1**

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria di Federazione competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto regionale/nazionale di Federazione di categoria e/o confederale (USR-CISL Nazionale), la Segreteria regionale della Federazione di categoria competente può respingere la domanda d'iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda l'aspirante socia/o può ricorrere entro 15 giorni dalla relativa comunicazione alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

**Articolo 2**

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le/l lavoratrici/lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Le/i lavoratrici/lavoratori in quiescenza, che continuino a svolgere un'attività produttiva come dipendenti, si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le/l lavoratrici/lavoratori dipendenti delle strutture confederali della Cisl possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/l dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. n. 564/96.

**Articolo 3**

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i in essere al 31 dicembre e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

**Articolo 4**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Confederale nazionale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale del sindacato di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della USR.

Le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

## **Capitolo II** **Le incompatibilità funzionali**

### **Articolo 5**

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 dello Statuto Confederale nazionale, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, Associazioni dei Comuni e Consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, Associazioni di Comuni e Consorzio intercomunale e comunali.

Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente regolamento di attuazione dello Statuto regionale.

- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, Associazioni dei Comuni e Consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 11.

### **Articolo 6**

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 18 e 19 dello Statuto Confederale e 7, 9, 10 e 11 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Proviviri regionale che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'articolo 25 del presente Regolamento.

### **Articolo 7**

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di segreteria a tutti i livelli le cariche di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o della USR e di componente della Segreteria USR.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i e le cariche di componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

### **Articolo 8**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl (INAS).

Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET - ADICONSUM - ISCOS - ANOLF - ANTEAS - LA FAMIGLIA IN RETE) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria e/o della USR e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria o della USR, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie.

### **Articolo 9**

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie lavoratrici/soci lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie é possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione; – gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, é consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.

### **Articolo 10**

L'identificazione delle Associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale regionale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria regionale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale regionale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

### **Articolo 11**

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale regionale, ex art. 10, comma 1 del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo della USR è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità, ex art. 5 del presente Regolamento, in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletta/o o assuma incarichi di cui all'art. 18 dello Statuto Confederale e di cui all'art. 5 lettere a) e c) del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell'articolo 5 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dalla Statuto dell'USR e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18 dello Statuto confederale decadono dalle cariche sindacali.

Le/I socie/ dimissionarie/ o decadute/i da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto Confederale e dell'articolo 5 del presente Regolamento possono essere rilette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

## **Articolo 12**

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di confederazione.

Le/I componenti delle segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Tale disposizione non si applica alle cariche di segreteria nella FNP (Federazione nazionale pensionati) a tutti i livelli.

Le scadenze, nei casi contemplati ai commi precedenti e nell'articolo 11 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvederanno entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

Spetta alla Segreteria Regionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da realizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/o Generale della USR gli adempimenti previsti nel comma 5 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

## **Articolo 13**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 dello Statuto Confederale, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componenti di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione, si stabilisce che per le/i Segretarie/i Generali, le/i Segretarie/i Generali Aggiunte/i e le/i componenti di Segreteria dell'USR FVG, il periodo massimo è di 3 mandati.

La/Il Dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

La/Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale della USR FVG non potrà essere riletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

### **Capitolo III**

#### **Designazione dei rappresentanti CISL**

##### **Articolo 14**

Il Comitato Esecutivo della USR FVG è competente a designare le/i rappresentanti dell'organizzazione in Enti, Associazioni e/o società esterne ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale di nomina regionale, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 del presente Regolamento e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

##### **Articolo 15**

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria regionale in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

##### **Articolo 16**

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo della USR FVG, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 14 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali regionali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria della USR FVG.

La Segreteria della USR FVG può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari regionali e confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

##### **Articolo 17**

Per i gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione della USR si applicano le apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo confederale e recepite dal Comitato Esecutivo regionale (Regolamento economico Dirigenti eletti e Regolamento economico operatori CISL).

## **PARTE II**

### **NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

#### **Capitolo IV**

##### **Validità delle sedute e votazioni**

##### **Articolo 18**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti ad eccezione dei casi dove sia prevista la maggioranza qualificata.

## **Articolo 19**

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20 comma 7.

Le proposte di Presidenza della società CAF, le Presidenze degli Enti e, comunque, tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

## **Articolo 20**

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli eleggibili.

La composizione della Segreteria dell'USR FVG sarà come previsto dall'art 21 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

La composizione della Segreteria regionale dovrà prevedere almeno una presenza femminile, assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni del Comitato Esecutivo, con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/o generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Per l'elezione del Comitato Esecutivo, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

## **Articolo 21**

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziano di età.

## **Capitolo V**

### **Dimissioni dagli organi**

## **Articolo 22**

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretario/o generale comportano le dimissioni della Segreteria.

## **Capitolo VI**

### **Modalità di svolgimento delle riunioni**

## **Articolo 23**

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, le/i dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché le operatrici/operatori dell'Unione regionale o esperte /esperti per le particolari materie in discussione.



Le/i singole/i iscritte/i degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

#### **Articolo 24**

Le assenze alle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione anche a livello superiore.

Le/i componenti degli organi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

### **Capitolo VII I Collegi dei probiviri**

#### **Articolo 25**

I ricorsi al Collegio dei probiviri della USR FVG, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'articolo 10 dello Statuto Confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio Confederale.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria o della USR FVG, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'articolo 28 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

#### **Articolo 26**

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i Collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'articolo 76 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Qualora la USR fosse priva del proprio Collegio dei probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria dell'USR, dandone contestualmente notizia all'interessata/o. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessata/o.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri della USR non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 25 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessata/o o della Segreteria dell'USR entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

#### **Articolo 27**

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri dell'USR.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso regionale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12 dello Statuto confederale e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

#### **Articolo 28**

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale. La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

#### **Articolo 29**

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 25 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

#### **Articolo 30**

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali e confederali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

#### **Articolo 31**

La convocazione dei Collegi dei probiviri è effettuata dalle/dai rispettive/i Presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

#### **Articolo 32**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 14 dello Statuto confederale, il Collegio dei probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

#### **Articolo 33**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 15 dello Statuto confederale la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto confederale, il competente Collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.



## **PARTE III NORME SUGLI ORGANI DELLA USR**

### **Capitolo VIII Il Congresso Regionale**

#### **Articolo 34**

Il Consiglio regionale, contestualmente all'indicazione di convocazione del Congresso regionale, emana il regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento del Congresso regionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

#### **Articolo 35**

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 e il 30%, in base alla composizione associativa, il regolamento congressuale dell'USR dovrà prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

Il regolamento prevederà altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

#### **Articolo 36**

La Federazione regionale pensionati partecipa al Congresso regionale con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutte/i le/gli iscritte/i alla CISL regionale nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

### **Capitolo IX Il Consiglio Confederale Regionale**

#### **Articolo 37**

Il Consiglio Confederale Regionale è composto nel modo seguente:

- a) n. 54 componenti elette/i dal Congresso regionale, di cui 8 appartenenti alla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore agli 8, il Consiglio generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere elette/i tutte/i le/i socie/i della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere b), c) d) ed e);
- b) da una/un rappresentante per ogni Federazione Regionale di Categoria di prima e seconda affiliazione presenti in regione nella persona della/del dirigente responsabile, comunque denominata/o;
- c) n. 13 componenti designate/i dalle Federazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui 8 designate/i dalla FNP. Il riparto delle/dei 5 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni regionali sarà determinato dalla media delle/degli iscritte/i nel quadriennio 2013-2016. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;
- d) dalle/dai responsabili delle Aree sindacali territoriali (AST);
- e) dalla responsabile del Coordinamento Donne USR, designata dalla Segreteria USR;
- f) dalla responsabile del coordinamento donne dell'ANOLF Regionale, designata dalla Segreteria USR;
- g) dalle/dagli eventuali cooptate/i.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani, come previsto dal precedente articolo 34, nelle liste, che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione all'articolo 35 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera a), questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Al Consiglio Generale Regionale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl, dalle/dai responsabili regionali dell'INAS, del CAF,

dello IAL, dell'ADICONSUM, dell'ISCOS, del SICET, dell'ANTEAS, dalla/dal Presidente e dalla/dal Copresidente dell'ANOLF e dalla/dal Presidente della LA FAMIGLIA IN RETE.

#### **Articolo 38**

Qualora un componente del Consiglio Regionale eletto nelle liste congressuali diventi componente di diritto, lo stesso decade dalla componente elettiva e viene sostituito dal primo dei non eletti.

#### **Articolo 39**

Il Consiglio regionale è convocato in prima sessione, per l'elezione delle cariche dopo la proclamazione delle/degli elette/i, entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso; il Consiglio regionale è presieduto da un componente dell'Ufficio di presidenza del Congresso fino all'elezione della Segreteria.

#### **Articolo 40**

Il Consiglio regionale è convocato:

- a) normalmente dal Comitato Esecutivo su proposta della segreteria;
  - b) straordinariamente su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo;
  - c) in via eccezionale per motivi d'urgenza dalla Segreteria regionale. La convocazione straordinaria di cui al comma b) è effettuata dalla Segreteria regionale che è tenuta a provvedervi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L'indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
- La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

#### **Articolo 41**

In apertura dei lavori di ogni riunione si elegge la Presidenza, su proposta della Segreteria Confederale Regionale. La Segreteria Confederale Regionale può nel corso dei lavori del Consiglio svolgere comunicazioni sull'attività dell'organizzazione; su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti, qualora un componente del Consiglio chieda di discutere sull'argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio stesso. La Segreteria Confederale Regionale ha facoltà, in caso di approvazione della richiesta, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della riunione in corso oppure di iscriverlo all'ordine del giorno della riunione successiva.

#### **Articolo 42**

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Confederale Regionale deve essere presentata per iscritto da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Confederale Regionale a norma dell'art. 28 dello Statuto Confederale. Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza della carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni. La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale Regionale, da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

#### **Articolo 43**

Il Consiglio Confederale Regionale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno.

#### **Articolo 44**

Il Consiglio regionale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

## **Capitolo X**

### **Il Comitato Esecutivo Regionale**

#### **Articolo 45**

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) dalla Segreteria regionale;
- b) dalla responsabile del Coordinamento Donne USR;
- c) dai componenti eletti dal consiglio confederale regionale nel proprio seno nel numero fissato dal Consiglio stesso.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i responsabili/presidenti degli enti, delle società e delle associazioni collaterali alla CISL (SICET - ADICONSUM - ISCOS - ANOLF - ANTEAS - LA FAMIGLIA IN RETE)

#### **Articolo 46**

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale regionale, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza, o su richiesta, motivata e con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, di almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Il Comitato esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la segreteria regionale, delegati a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

## **PARTE IV**

### **LE ARTICOLAZIONI REGIONALI**

#### **Capitolo XI**

##### **Le Federazioni regionali di categoria**

#### **Articolo 47**

Le federazioni regionali di categoria sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI)
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
4. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
5. Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL).
6. Federazione agro-alimentare (FAI)
7. Unione generale coltivatori (UGC)
8. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS);
9. Federazione Scuola Università Ricerca (FSUR – I affiliazione) - Federazione scuola (CISL Scuola – II affiliazione) - Federazione Università (CISL Università – II affiliazione) - Federazione innovazione e ricerca (FIR – II affiliazione)
10. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP)
11. Federazione Italiana Trasporti (FIT)
12. Federazione Italiana Sindacati Terziario (FIST- I affiliazione); - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT – II affiliazione); - Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA – II affiliazione);
13. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST)
14. Federazione della sicurezza (FNS)
15. Federazione medici (CISL MEDICI)
16. Federazione nazionale pensionati (FNP)

## **Capitolo XII** **Competenze dell'Unione Regionale**

### **Articolo 48**

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e dagli Statuti delle Federazioni Nazionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

### **Articolo 49**

L'USR si articola in Aree Sindacali Territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale, in quanto prive di organismi elettivi propri, e sono individuate su delibera del Consiglio Confederale Generale della USR Regionalizzata.

Si definiscono, in questo primo congresso ed anche ai fini di poter predisporre il percorso delle assemblee dei delegati, che le Aree Sindacali Territoriali (AST) saranno 4 (quattro), corrispondenti ai territori delle attuali UST.

L'elezione dei delegati e l'indicazione dei componenti del Coordinamento di AST seguiranno, compatibilmente, il Regolamento per l'elezione dei delegati al XII Congresso Confederale Regionale.

Alle Aree Sindacali Territoriali (AST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Confederazione e della USR.

In ogni AST è individuata/o una/un Responsabile di AST.

Per ogni AST sarà costituito un Coordinamento di AST presieduto dalla/dal Responsabile.

La/Il Responsabile di AST viene eletta/o dal Consiglio Generale USR su proposta della Segreteria USR, previa consultazione del Coordinamento di AST.

Le/I componenti di ogni Coordinamento di AST saranno individuate/i dalle Federazioni regionali attraverso le proprie Assemblee Territoriali delle/dei delegati presenti nei luoghi di lavoro dell'area territoriale di riferimento o tra gli operatori categoriali.

Le AST nelle proprie assemblee congressuali devono eleggere esclusivamente i delegati all'istanza congressuale regionale.

Per quanto riguarda la FNP le assemblee coinvolgeranno le/gli iscritte/i che sono residenti nell'area territoriale di riferimento.

Numero e modalità di designazione dei componenti del Coordinamento di AST e delle sue eventuali articolazioni, saranno definiti con apposita delibera del Comitato Esecutivo USR CISL F.V.G. Regionalizzata, su proposta della Segreteria USR.

In fase transitoria, si definiscono che i Coordinamenti delle Aree Sindacali Territoriali (AST) saranno composti numericamente in ragione di un componente ogni 600 iscritti, facendo riferimento alle medie congressuali del periodo 2013-2016, garantendo comunque la presenza di ogni Federazione. Faranno parte dei Coordinamenti, oltre agli indicati, gli operatori sindacali e i referenti degli Enti e dei servizi territoriali.

Nelle "Norme per il funzionamento delle Aree Sindacali Territoriali" che sono allegate al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante, sono definiti i compiti della/del Responsabile e il funzionamento del Coordinamento AST.

### **Articolo 50**

1. Compete all'USR FVG regionalizzata:

a. la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche regionali e territoriali;

b. la gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali-interregionali;

c. la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati, adeguandoli alle realtà e

ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;

d. la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;

e. la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;

- f. la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi;
- g. la scelta delle/dei rappresentanti regionali e territoriali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse delle/dei lavoratrici/lavoratori e dell'Organizzazione;
- h. la socializzazione delle esperienze territoriali e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività e dell'immagine della CISL;
- i. la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello consolidato;
- l. l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato. Le Federazioni regionali di categoria dovranno pertanto monitorare e, all'occorrenza intervenire per rimuovere, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;
- m. promuovere nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione di servizi.

## **Capitolo XIII**

### **Enti, associazioni e società della USR CISL FVG**

#### **Articolo 51**

Gli enti, le associazioni e le società collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale. E' previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta delle/dei presidenti e/o delle/dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Le/i Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello nazionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a due mandati congressuali. Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di tre mandati. I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali. Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 9 dello Statuto confederale, il Collegio dei sindaci regionale non ha la competenza nei confronti di enti, associazioni e società della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione regionale può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo Confederale di competenza.

## **PARTE V**

### **NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

#### **Capitolo XIV**

#### **Responsabilità e competenze**

#### **Articolo 52**

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della USR e degli Enti devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la USR disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USR o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Cisl e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnati dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

### **Articolo 53**

Le organizzazioni, confederali e categoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, l'USR dovrà attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale e categoriali, che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede, non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale e categoriali, rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 (privacy) e successive modifiche.

D.L. 626/94 (sicurezza) e successive modifiche. 1. entro il 20 marzo dalle Federazioni regionali all'USR;  
2. entro il 31 marzo dall'USR alla Confederazione, servizio ispettivo.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal

## **Capitolo XV**

### **Bilanci e amministrazione**

#### **Articolo 54**

Tutte le strutture, comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione, elaborano e predispongono i bilanci preventivi e consuntivi in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla confederazione e delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indenni tari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimenti al Regolamento approvato dai rispettivi comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

Sarà cura dell'USR trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro il 30 aprile il bilancio consolidato di competenza. I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la segreteria dell'USR provvederà alla pubblicazione on-line del bilancio consolidato.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto Confederale e dal suo Regolamento di attuazione.



## **Capitolo XVI Ispezioni**

### **Articolo 55**

La USR ha facoltà di effettuare attraverso propri rappresentanti o i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni categoriali, d'intesa con la Segreteria confederale dandone preventiva comunicazione alla Segreteria nazionale di categoria interessata.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria dell'USR nell'interesse dell'organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta dalla Segreteria della USR.

Dell'ispezione devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto Confederale.

## **ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI**

### **Capitolo XVII Obblighi di adeguamento**

### **Articolo 56**

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme generali contenute nel Regolamento Nazionale di attuazione dello Statuto Confederale.

**Approvato dal Consiglio Generale del 18 gennaio 2017; modificato il 10 maggio 2017; modificato il 20 luglio 2020**

**CISL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE SINDACALI TERRITORIALI**

**Art. 1**

**Le Aree Sindacali Territoriali (A.S.T.)** sono articolazioni funzionali della U.S.R. C.I.S.L. del Friuli Venezia Giulia.

**Art. 2**

Compete alla Segreteria della USR provvedere al funzionamento e al coordinamento delle Aree Sindacali Territoriali (A.S.T.), per lo sviluppo delle politiche della Cisl nei territori, così come indicato nel successivo art. 4.

**Art. 3**

In ogni A.S.T. è eletto dal Consiglio Generale USR un **Responsabile** su proposta della Segreteria USR, previa consultazione del Coordinamento di A.S.T.

L'incarico del Responsabile di A.S.T. coincide con il mandato congressuale. L'incarico può essere ricoperto per un massimo di 3 mandati.

**Art. 4**

Il Responsabile di A.S.T. di concerto con la Segreteria della USR:

- rappresenta la Cisl nell'area territoriale di competenza per ciò che riguarda:
  - politiche di bilancio degli Enti locali;
  - politiche sociali di ambito;
  - politiche sanitarie distrettuali;
- intrattiene rapporti con i soggetti istituzionali, sociali ed economici del territorio;
- rappresenta il riferimento confederale nel territorio per tutte le strutture; si raccorda con i referenti territoriali dei servizi e gli operatori di categoria per garantire la fruibilità dei servizi e l'accesso alle sedi;
- promuove, in sintonia con le federazioni di categoria, il coinvolgimento delle RSU/RSA alle iniziative confederali e coordina le azioni informative ad esse rivolte; cura, nello stesso ambito, i rapporti con gli operatori di categoria;
- supporta, se necessario, sulla base di specifici accordi validati a livello regionale, le attività delle federazioni di categoria;
- coordina le azioni di proselitismo nella A.S.T. e monitora il tesseramento.

**Art.5**

1. Il Coordinamento sarà convocato (di norma con 10 giorni di anticipo) e presieduto dal Responsabile AST, che è tenuto ad inviare la convocazione, oltre che ai componenti del Coordinamento, alla Segreteria U.S.R. e, per suo tramite, alle segreterie delle federazioni regionali di categoria (anche al fine di predisporre i permessi sindacali). Come sede di discussione e approfondimento dei temi confederali di pertinenza territoriale, sarà riunito almeno 3 volte l'anno.

2. I Coordinamenti A.S.T., in raccordo con i segretari regionali di categoria e la U.S.R., decideranno forme e modalità di svolgimento dell'Assemblea delle R.S.U. e delle R.S.A operanti nel territorio di pertinenza e la modalità di indizione della assemblea degli iscritti.